

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3710 del 13/07/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta GESIM S.R.L.con sede legale in Comune di Bertinoro (FC) ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), Via Marina n. 127; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di DISTRIBUTORE DI CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3824 del 13/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 36177/2016/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **GESIM S.R.L.** con sede legale in Comune di Bertinoro (FC) ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), Via Marina n. 127; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Comacchio, trasmessa dall'Ufficio SUAP con nota P.G. n. 66193 del 12/12/2016, Pratica SUAP n. 19/2016, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/13197 del 15/12/2016, dalla Ditta **GESIM S.R.L.** con sede legale in Comune di Bertinoro (FC) ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), Via Marina n. 127 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata richiesta dall'impresa per ottenere il rinnovo, senza modifiche, del titolo abilitativo per lo scarico in corso d'acqua delle acque industriali, di prima pioggia, di acque domestiche e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la nota del S.U.A.P. del Comune di Comacchio Prot. Gen n. 3612 del 23/01/2017, assunta al protocollo di ARPAE Ferrara n. PGFE/2017/73 del 25/01/2017, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota Protocollo Generale n. 407 del 11/01/2017;

VISTA la nota del S.U.A.P. del Comune di Comacchio Prot. Gen n. 8007 del 13/02/2017, assunta al protocollo di ARPAE Ferrara n. PGFE/2017/1544 del 14/02/2017, con la quale sono stati trasmessi:

- Il parere del Dirigente del Settore IV del Comune di Comacchio riguardante l'impatto acustico, registrato al Protocollo Generale comunale n. 3917 del 25.01.2016, con il quale è stata comunicata la presa d'atto dell'attestazione della ditta la quale dichiara *"la messa in funzione delle sorgenti sonore previste per l'esercizio dell'attività non produrrà il superamento dei valori di emissione di rumore previsti dalla normativa vigente"*;
- Il nulla osta, sotto l'aspetto quantitativo, del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Protocollo Generale n. 1704 del 01/02/2017, acquisito al P.G. del Comune di Comacchio n. 5963 del 02.02.2017, per lo scarico nel Collettore Isonzo dei reflui provenienti dall'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio;
- La certificazione del CADF Protocollo Generale n. 29661 del 14/12/2016 acquisita al P.G. del Comune di Comacchio n. 67025 del 15.12.2016 che l'immobile dove si svolge l'attività in questione è inserito in una zona non dotata del servizio di pubblica di fognatura;

VISTA la nota del Comune di Comacchio Prot. Gen n. 20086 del 08/04/2017 assunta al protocollo di ARPAE Ferrara n. PGFE/2017/4162 del 11/04/2017 con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa pervenuta dalla ditta, registrata al P.G. del Comune di Comacchio n. 3044 del 19/01/2017, a seguito della richiesta d'integrazioni formulata dallo scrivente ufficio con nota Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/2145 del 27/02/2017 riguardante gli scarichi idrici provenienti dall'attività e la regolarizzazione delle spese istruttorie;

RICHIAMATA la precedente autorizzazione della Provincia di Ferrara P.G. n. 3882 del 17/01/2012, rilasciata alla ditta **GESIM S.R.L.** per lo scarico in fosso interaziendale, che confluisce tramite un fosso di guardia nel canale consorziale denominato "Collettore Isonzo", delle acque reflue industriali, derivanti dall'attività di distributore di carburanti con annesso autolavaggio svolta in Comune di Comacchio in Via Marina n. 127 e in particolare le considerazioni di seguito riportate:

- Lo scarico, contrassegnato in planimetria con la lettera "S1", derivante dalla raccolta delle acque dei pluviali, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il suo recapito nel fosso, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;

VISTA l'integrazione volontaria presentata in data 12/07/2017 dal Geom. Zaccaria Simone in qualità di tecnico incaricato dalla proprietà, acquisita al Prot. Gen. Arpae n. PGFE/2017/8092 del 13/07/2017, riguardante la Planimetria dell'impianto fognario, aggiornata con le indicazioni dei punti di scarico e l'Allegato B, relativo allo schema dell'impianto di depurazione del lavaggio auto;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini previsti per la conclusione di tale procedimento;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Comacchio alla ditta **GESIM S.R.L.**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 03303950400, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Bertinoro (FC) ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), Via Marina n. 127, per l'esercizio dell'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera **“S”** ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “A”**;
2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “A”**;
3. I sistemi di depurazione delle acque reflue industriali, provenienti dall'impianto di autolavaggio, devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “B”**;
4. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nei pozzetti di ispezione e campionamento, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 1;
5. Deve essere indicata con un cartellino la spia luminosa, che segnala il funzionamento della “valvola by pass”;
6. Deve risultare accesa la spia luminosa, indicata al precedente punto 5, quando l'impianto di autolavaggio è in esercizio;
7. L'area di 601,00 mq, indicata in verde nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “A”**, deve essere utilizzata solo per il transito o parcheggio;
8. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
9. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
10. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
11. Il pozzetto di ispezione e campionamento se difforme alle prescrizioni indicate al precedente punto 7 dovrà essere sostituito entro 180 giorni dal rilascio del presente atto;
12. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
13. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta

efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

14. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
15. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
16. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;
17. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
18. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
19. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;
20. Sono fatti salvi i diritti di terzi per eventuali danni derivanti dallo scarico di cui alla presente autorizzazione;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Comacchio, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Comacchio.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.